

**L.R. Lombardia 5-12-2008 n. 31**

**Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.**

**TITOLO VIII**

**Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (Tartufi)**

**Capo I - Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati**

**Art. 96**

*Finalità.*

1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;

b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;

c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

**Art. 97**

*Disciplina della raccolta dei funghi <sup>(317)</sup>.*

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:

a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;

b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;

c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;

e) prevenzione degli incendi boschivi;

f) espletamento delle funzioni di vigilanza;

g) espletamento di funzioni amministrative.

3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.

4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2 è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.

---

(317) Articolo sostituito prima dall'art. 10, comma 1, lettera ff), *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi dall'art. 1, comma 1, lettera a), *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Art. 98**

#### *Modalità di raccolta.*

1. Su tutto il territorio regionale:

a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le *Armillaria* spp mellea per i quali è consentito il taglio del gambo <sup>(318)</sup>;

b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di *Armillaria* spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi <sup>(319)</sup>;

c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

d) sono vietati:

1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;

3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;

e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto <sup>(320)</sup>.

---

(318) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(319) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(320) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 3), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

## **Art. 99**

### *Limitazioni nelle aree protette.*

1. L'ente gestore del parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere <sup>(321)</sup>.

2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'*articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86* (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 86/1983* aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:

a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccogliibili;

b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;

c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

---

(321) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Art. 100**

#### *Limitazioni particolari.*

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

### **Art. 101**

#### *Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione.*

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002*. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni <sup>(322)</sup>.
2. Gli enti di cui all'articolo 97 possono rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari <sup>(323)</sup>.

---

(322) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera l)*, *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(323) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Art. 102**

#### *Ispettorati micologici.*

1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla *legge regionale 11 luglio 1997, n. 31* (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.

1-bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell'agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo, di cui all'*articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686* (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale <sup>(324)</sup>.

---

(324) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

### **Art. 103** *Informazione.*

1. I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi. <sup>(325)</sup>

---

(325) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera a), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

### **Art. 104** *Disponibilità finanziaria.*

1. I proventi introitati dagli enti di cui all'articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo <sup>(326)</sup>.

2. [I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 110, comma 1, sono introitati dai comuni sul cui territorio sono accertate le infrazioni] <sup>(327)</sup>.

---

(326) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(327) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Art. 105** *Vendita dei funghi epigei freschi.*

1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell'attestato di

idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL) <sup>(328)</sup>.

2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

---

[\(328\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera n\)](#), [L.R. 1° febbraio 2010, n. 3](#).

## **Art. 106**

### *Certificazioni sanitarie.*

1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei allo stato sfuso destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ASL, purché effettuata secondo le seguenti modalità <sup>(329)</sup>:

a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;

b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei;

c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;

d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL <sup>(330)</sup>.

1-bis. Gli operatori del settore agroalimentare che dispongono del micologo di cui all'[articolo 2 del D.M. 686/1996](#) in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale, possono commercializzare, nel solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal micologo aziendale. I funghi devono essere corredati da certificazione di avvenuto controllo con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla

stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale del micologo e il timbro dell'impresa alimentare <sup>(331)</sup>.

---

(329) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 1), [L.R. 1° febbraio 2010, n. 3](#).

(330) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 2), [L.R. 1° febbraio 2010, n. 3](#).

(331) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 3), [L.R. 1° febbraio 2010, n. 3](#).

### **Art. 107**

#### *Specie ammesse.*

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'[allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie:

- a) *Russula cyanoxantha*;
- b) *Russula virescens*;
- c) *Lactarius salmonicolor*;
- d) *Lactarius deterrimus*;
- e) *Lactarius sanguifluus*;
- f) *Lactarius semisanguifluus*.

2. L'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere integrato con provvedimento del dirigente competente.

### **Art. 108**

#### *Funghi secchi - specie consentite.*

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'[articolo 5 del D.P.R. 376/1995](#).

### **Art. 109**

#### *Funghi secchi e conservati.*

1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'[articolo 5 del D.P.R. 376/1995](#) e comunque con

modalità tali da consentire l'esame visivo e il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

2. I funghi conservati di cui all'*articolo 9 del D.P.R. 376/1995* devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche se sezionati.

### **Art. 110** *Sanzioni.*

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni <sup>(332)</sup>:

a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto <sup>(333)</sup>;

b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione <sup>(334)</sup>;

d) [raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito] <sup>(335)</sup>;

e) raccolta di *Amanita cesarea* allo stato di ovulo chiuso;

f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;

g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;

h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

h-bis) distruzione dei carpofori <sup>(336)</sup>.

1-bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso <sup>(337)</sup>.

2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione <sup>(338)</sup>.

3. [La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino] <sup>(339)</sup>.

4. [Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso] <sup>(340)</sup>.



5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:

a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione <sup>(341)</sup>;

a-bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell'attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita <sup>(342)</sup>;

b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

c) vendita di funghi non riconoscibili.

5-bis. L'utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 101 è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro <sup>(343)</sup>.

5-ter. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori <sup>(344)</sup>.

---

(332) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(333) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(334) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(335) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(336) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera p), numero 1), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(337) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera j), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(338) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera k), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(339) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(340) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(341) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera p), numero 2), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(342) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera p), numero 3), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(343) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera p), numero 4), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(344) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## **Art. 111**

### *Provvedimenti di attuazione* <sup>(345)</sup>.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante "Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della *legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31* (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei" la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:

a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;

b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge 352/1993*;

c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;

d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);

e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;

f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;

g) l'ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera <sup>(346)</sup>.

---

(345) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 31 luglio 2015, n. 10/3947](#).

(346) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera n\), L.R. 25 maggio 2015, n. 16](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Art. 112**

#### *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla [L.R. n. 31/1997](#), alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

## **Capo II - Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati**

### **Art. 113**

#### *Finalità.*

1. Il presente capo reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

### **Art. 114**

#### *Misure generali di tutela* <sup>(347)</sup>.

1. Ai fini del presente capo:

a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;

b) la raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

c) le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di migioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;

d) le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizzata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizzate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.

---

(347) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera qqq), [L.R. 28 dicembre 2011, n. 25](#).

### **Art. 115** *Competenze.*

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate: <sup>(348)</sup>

a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in relazione al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui all'articolo 121; <sup>(349)</sup>

b) dalla provincia di Sondrio e dagli enti gestori dei parchi regionali, per i relativi territori, in relazione all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene; <sup>(350)</sup>

c) dalla provincia di Sondrio, dagli enti gestori dei parchi regionali, dalle comunità montane, per i relativi territori, e dalla Regione, per il restante territorio, in relazione all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale <sup>(351)</sup>.

---

(348) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 4, lettera b\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(349) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 4, lettera c\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(350) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 4, lettera d\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(351) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 4, lettera e\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

### **Art. 116**

#### *Modalità di raccolta dei tartufi e divieti.*

1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'[articolo 2 della legge 752/1985](#).

2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato <sup>(352)</sup>.

3. È fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.

4. Sono vietate:

a) la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell'elenco delle specie ammesse al commercio <sup>(353)</sup>;

b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

---

(352) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera q\), numero 1\), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3](#).

(353) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.*

### **Art. 116-bis**

*Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione.*

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002.*

2. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio.

3. L'utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall'alimentazione è soggetta al possesso dell'apposita autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alle disposizioni di legge vigenti <sup>(354)</sup>.

---

(354) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera r), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.*

### **Art. 117**

*Calendari di raccolta.*

1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.

2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegare cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.

3. La provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. <sup>(355)</sup>

4. I calendari sono pubblicati sul BURL ed esposti negli albi pretori dei comuni <sup>(356)</sup>.

---

(355) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(356) Il calendario di raccolta dei tartufi è stato approvato:

- per la stagione 2009-2010 con *D. Dirig. reg. 17 marzo 2009, n. 2566*;
- per la stagione 2010-2011 con *D. Dirig. reg. 8 aprile 2010, n. 3490*;
- per la stagione 2011-2012 con *D. Dirig. reg. 17 giugno 2011, n. 5496*;
- per la stagione 2012-2013 con *D. Dirig. reg. 9 marzo 2012, n. 1957*;
- per la stagione 2013-2014 con *D. Dirig. reg. 22 febbraio 2013, n. 1485*;
- per la stagione 2014-2015 con *D. Dirig. reg. 26 marzo 2014, n. 2607*;
- per la stagione 2015-2016 con *D. Dirig. reg. 20 marzo 2015, n. 2178*;
- per la stagione 2016-2017 con *D. Dirig. reg. 14 marzo 2016, n. 1775*.

### **Art. 118**

#### *Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.*

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine la provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza. <sup>(357)</sup>

2. Le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene redatte in scala adeguata:

a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985;

b) individuano i territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di particolare interesse scientifico ed economico;

c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere vietata la raccolta;

d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento ambientale.

3. Alle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene sono allegati:

a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di valorizzazione delle potenzialità tartufigene;

b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta.

4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

---

(357) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera g), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

#### **Art. 119**

##### *Collegio di esperti.*

1. La Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente.

2. Il collegio è composto da:

a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle università della Lombardia;

b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;

e) un funzionario designato dal dirigente competente.

3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.

4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della direzione generale competente.



5. Per la partecipazione alle sedute del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o rimborso spese <sup>(358)</sup>.

---

(358) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera rrr), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25*.

### **Art. 120** *Tesserino.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'*articolo 5 della legge 752/1985*.

2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito del superamento dell'esame di idoneità. <sup>(359)</sup> <sup>(360)</sup>

3. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.

4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.

5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della *legge 752/1985*, sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'*articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568* (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.

---

(359) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera h), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(360) Lo Schema di tesserino è stato approvato con *D. Dirig. reg. 24 maggio 2016, n. 4625*.

### **Art. 121** *Commissioni d'esame e corsi di preparazione.*

1. L'idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame da tenersi presso la provincia di

Sondrio, per i candidati residenti nel relativo territorio, e presso la Regione per i candidati residenti nel restante territorio regionale. I non residenti nella Regione possono sostenere l'esame presso la provincia di Sondrio o la Regione. <sup>(361)</sup>

2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi, nonché sulla conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.

3. La valutazione finale è espressa con giudizio di idoneità o di inidoneità.

4. Le commissioni d'esame sono composte da:

a) un dirigente regionale o della provincia di Sondrio competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente; <sup>(362)</sup>

b) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie nominati dalla provincia di Sondrio o dalla Regione preferibilmente fra i dipendenti della pubblica amministrazione <sup>(363)</sup>;

c) [tre esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, nominati dalla provincia] <sup>(364) (365)</sup>.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appositamente incaricato.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale. <sup>(366)</sup>

7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla tesoreria della provincia di Sondrio o alla tesoreria regionale, a titolo di rimborso spese. <sup>(367)</sup>

8. La Regione, la provincia di Sondrio, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità. <sup>(368)</sup>

9. La Regione predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione e il materiale divulgativo atto a facilitare il riconoscimento delle specie e il più corretto comportamento nell'ambiente naturale.

---

<sup>(361)</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, lettera i), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(362) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 4, lettera j\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(363) Lettera prima sostituita dall'[art. 1, comma 1, lettera sss\)](#), [L.R. 28 dicembre 2011, n. 25](#) e poi così modificata dall'[art. 2, comma 4, lettera k\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(364) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 1, lettera ttt\)](#), [L.R. 28 dicembre 2011, n. 25](#).

(365) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera s\)](#), [L.R. 1° febbraio 2010, n. 3](#).

(366) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 4, lettera l\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(367) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 4, lettera m\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(368) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 4, lettera n\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

## **Art. 122**

*Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali.*

1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui all'[articolo 20 della L.R. n. 86/1983](#).
2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è disciplinata dal piano di cui all'[articolo 14 della L.R. n. 86/1983](#).
3. A integrazione di quanto stabilito dall'[articolo 11, primo comma, lettera c\)](#), della [L.R. n. 86/1983](#), la Regione può istituire riserve naturali parziali aventi specifica finalità micologica.
4. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono recepite nei calendari di raccolta.

## **Art. 123**

*Aree di particolare tutela.*

1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'articolo 122;

b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nei calendari di raccolta.

3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.

### **Art. 124**

#### *Raccolta riservata dei tartufi* <sup>(369)</sup>.

1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'*articolo 4 della legge 752/1985*, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere alla provincia di Sondrio, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i relativi territori, e alla Regione per il restante territorio il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso. <sup>(370)</sup>

2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, provvede al riconoscimento.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.

4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena.

5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di cinque anni.

6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali messe a dimora di accrescersi; non può comunque superare i quindici anni. Nel caso di tartufaia controllata, la superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata non può superare il cinque per cento del territorio potenzialmente vocato di ogni comune. Sono fatte salve le concessioni in atto <sup>(371)</sup>.

7. Per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002*. Il riconoscimento è rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai commi 3 e 4 e sulla base dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di miglioramento e incremento quali:

a) decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbiotiche con i tartufi;

c) potatura delle piante simbiotiche;

d) messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali;

e) drenaggio e governo delle acque superficiali;

f) irrigazioni di soccorso;

g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene deve essere effettuata secondo un corretto rapporto tra superfici coltivate e piante utilizzate.

9. La perdita dei requisiti di idoneità determina la decadenza dal riconoscimento.

10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.

11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie purché le zone riservate siano delimitate con tabelle.

12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata".

13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente competente.

14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 120 per la raccolta dei tartufi nei fondi stessi.

15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'Art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'Art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'*articolo 9 del regio decreto 26 febbraio*

1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) sul riordinamento degli usi civici del Regno).

---

(369) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 6 marzo 2013, n. 1939](#).

(370) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 4, lettera o\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#).

(371) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera t\), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3](#).

### **Art. 125**

#### *Commercializzazione dei tartufi.*

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi si applicano le disposizioni di cui agli [articoli da 7 a 14 della legge 752/1985](#).

### **Art. 126**

#### *Interventi di recupero e miglioramento ambientale.*

1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'articolo 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.

2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base dei programmi di cui al comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 130, un piano di riparto dei contributi.

### **Art. 127**

#### *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:

a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;

b) alle province per il restante territorio della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica, nonché, previe le necessarie intese, degli agenti del corpo forestale dello Stato, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 129.

4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

### **Art. 128**

#### *Competenza per l'irrogazione delle sanzioni.*

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 129 spetta agli enti a cui è affidata la vigilanza.

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.

3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'*articolo 8 della L.R. n. 90/1983*.

### **Art. 129**

#### *Sanzioni.*

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e all'articolo 116 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui all'articolo 123.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46.

3. Se il raccoglitore non è in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui è in possesso si applica la sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

5. Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato pubblico dei tartufi freschi e conservati si applica la sanzione amministrativa da euro

258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

**Art. 130**

*Procedure di spesa.*

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 126 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato dell'attività e di un preventivo analitico delle spese previste.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi.